

**REGIONE TOSCANA**  
**OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ex LR 38/07)**  
**SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (ex dlgs.**  
**163/06)**

**AVVISO**

**COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA - RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART 26 DEL DLGS 81/2008**

Con l'entrata in vigore il 15 maggio 2008 del Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. 30/4/2008 n. 101) **si ricorda che** l'art. 5 al quinto comma **prevede l'obbligo** per tutte le Stazioni Appaltanti, come definite dall'art 32 del Decreto legislativo 12/04/2008 n. 163, **di indicare** nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, **a pena di nullità** ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.**

**In particolare con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. Tali costi, in ogni caso, non riguardano i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.**

Pertanto le Stazioni Appaltanti dovranno procedere entro tale data ad effettuare una ricognizione puntuale sui contratti di cui al precedente capoverso, al fine di individuare ed evidenziare gli eventuali costi relativi alla sicurezza, **provvedendo alle eventuali integrazioni**, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto **e derivanti dall'applicazione del DUVRI** (documento unico di valutazione dei rischi interferenti – art 26 comma 3 del Dlgs 81/2008).

Si ricorda inoltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1 , lett. p) e 55, comma 4, lett. a) del Dlgs 81/2008, l'inadempimento sul DUVRI configura un reato sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 800 a euro 3000.

Si segnalano, in tema di forniture e servizi, le "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - prime indicazioni operative" elaborate da ITACA e approvate in data 20 marzo 2008, che costituiscono un primo atto di indirizzo a supporto delle stazioni appaltanti che, a seguito dell'emanazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.